

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 309

Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti di cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 11, del codice, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dell'esecuzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 310

Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dall'articolo 335. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 312.

Art. 311

Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 307, 308, 309 e 310, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 312

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del codice se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice.
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del codice, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del codice.

Art. 313

Penali

1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Sezione I – Direttore dell'esecuzione

Art. 314

Gestione dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 315 del presente regolamento.

Art. 315

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 281, commi 5 e 6, direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.

2. In caso di contratti di particolare complessità, il direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune delle attività di sua competenza.

Art. 316

Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 317

Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
3. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle precedenti lettere a) e b).
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per il rimborso delle relative spese.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 320. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 320.
6. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
7. Per le amministrazioni statali, l'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

Art. 318

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi del successivo articolo 319.

Art. 319

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'appaltatore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'appaltatore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.

Art. 320

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto (art. 9, D.M.LL.PP. n. 145/2000)

1. Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 317, commi 5 e 6, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.228 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.370 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.370 euro.

2. Oltre alle spese di cui al comma precedente, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 321

Esecuzione del contratto e svincolo progressivo della cauzione

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini di interesse generale perseguiti dalla stazione appaltante.
2. L'appaltatore è tenuto a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto.
3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica è automaticamente previsto lo svincolo progressivo e proporzionale della garanzia di esecuzione posta a tutela della corretta esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 113 del codice a seguito dell'adempimento di cui all'articolo 322, comma 2, entro il limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui al comma 3 del presente articolo avviene sulla base dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità di cui all'articolo 338 che le stazioni appaltanti che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza sono tenute ad inviare alla centrale stessa.

Art. 322

Contabilità

1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento di tutti i fatti produttivi di spesa relativi alle prestazioni contrattuali.
2. In ogni caso i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della prestazione.

Art. 323

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, tale verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 324

Certificato di ultimazione delle prestazioni

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 319, comma 2.

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 325

Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 326.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 326

Variante introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, secondo comma, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

5. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 327

Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.

2. Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di collaudo e verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono il collaudo e la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità di cui all'articolo 338, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di collaudo ovvero di verifica di conformità secondo le norme del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata sulla base di certificazioni di qualità attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di collaudo e verifica in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza svolgono attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'operatore economico aggiudicatario a favore delle stazioni appaltanti. A seguito delle attività di collaudo e verifica spettanti alle stazioni appaltanti in relazione al singolo acquisto, le centrali di committenza possono disporre la rescissione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'esecutore e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fatta salva l'approvazione dei campioni ed il buon esito della relativa verifica tecnica.

Art. 328

Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità

1. Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

2. E' obbligatorio il collaudo o la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di un collaudo o di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 329

Incarico di collaudo e di verifica della conformità

1. Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuate direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal responsabile del procedimento le stazioni appaltanti attribuiscono l'incarico del collaudo e della verifica di conformità ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'incarico di collaudo, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all'interno delle proprie strutture e a dipendenti, anche a riposo, di amministrazioni aggiudicatrici con competenze relative all'oggetto contrattuale. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti, anche a riposo, di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore o di componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo o di verifica di conformità:
 - a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
 - b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
 - c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da collaudare o da verificare;
 - d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare o verificare.
5. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo o di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo o verifica. Per i collaudi non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

Art. 330

Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità

1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità:
 - a) copia degli atti di gara;

- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 322, comma 2;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E' facoltà del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Art. 331

Estensione del collaudo e della verifica di conformità

1. Il collaudo o la verifica di conformità di un intervento sono conclusi entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo o della verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, ritenga necessari.

Art. 332

Commissioni di collaudo e di verifica di conformità

1. Quando il collaudo o la verifica di conformità è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

2. I verbali, il certificato di collaudo o di verifica di conformità e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione, le conclusioni sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso nel certificato.

Art. 333*Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione*

1. Nel caso di collaudo o di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'appaltatore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Art. 334*Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi*

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se il collaudo o la verifica di conformità è effettuato da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'appaltatore del giorno del collaudo, affinché quest'ultimo possa intervenire.
2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 335*Processo verbale*

1. Del collaudo o della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità; il giorno del collaudo o della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 336*Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità*

1. Le operazioni necessarie al collaudo o alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore, salva diversa previsione contrattuale. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Art. 337

Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità

1. Il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 338

Certificato di collaudo e verifica di conformità

1. Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di collaudo o di verifica di conformità contengono gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore; la certificazione di collaudo o verifica di conformità.

2. E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.

3. Qualora il certificato di collaudo o di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 339

Contestazioni formulate dall'appaltatore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità

1. Il certificato di collaudo o di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo o di verifica di conformità.

2. Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Art. 340

Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 341

Attestazione di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore; la certificazione regolare esecuzione.

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Art. 342

Oggetto

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell'articolo 124 del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e del presente regolamento in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto.

Art. 343

Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice .

2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.

Art. 344

Mercato elettronico

1. Ai sensi dell'articolo 85 comma 13, del codice, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il *mercato elettronico* di cui al presente articolo realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il *mercato elettronico della pubblica amministrazione* realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il *mercato elettronico* realizzato dalla centrale di committenza in base all'articolo 33 del codice.

2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo Internet presso il quale

e' possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:

- a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
- c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
- d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
- e) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a tutti i fornitori abilitati;
- b) in applicazione della procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II.

Nel caso di cui alla lettera a) il termine per la ricezione delle offerte da parte dei concorrenti non può essere inferiore a 7 giorni successivi all'invio della richiesta di offerta ai fornitori abilitati.

5. Il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'amministrazione aggiudicatrice appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per mezzo dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'amministrazione aggiudicatrice.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché delle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia di firma elettronica e documentazione amministrativa di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del e s.m.i. e, in particolare, all'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 299, 300, 303 e 304.

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 345

Oggetto

1. Il presente Capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'art. 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV del presente regolamento.

Art. 346*Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia*

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate nelle norme regolamentari di attuazione emanate da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice.

Art. 347*Pubblicità e comunicazioni*

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 350 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 348*Affidamenti in economia*

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 344.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Ai fini della permanenza nei detti elenchi, la stazione appaltante valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale in conformità ai criteri e con le modalità previste dal regolamento di ciascuna stazione appaltante.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art. 349

Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice .

Art. 350

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro, la stazione appaltante invita, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice e, in particolare, dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, almeno cinque operatori economici alla presentazione di offerte redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. Per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore od uguale a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

3. Per gli affidamento di cui al comma 1, la lettera d'invito riporta:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 351

Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché

con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 344.

Art. 352

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, ai fini dell'accertamento di cui al comma che precede, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 344.

Art. 353

Termini di pagamento

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo 350, comma 4, a decorrere dalla data della verifica della conformità della prestazione.

Art. 354

Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

Art. 355

Norme applicabili

1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, salvo non sia diversamente previsto dallo stesso codice e ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

- nella parte I (disposizioni comuni);
- nell'articolo 36 (piani di sicurezza e di coordinamento);
- nell'articolo 88 (casellario informatico);
- nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), fermo quanto previsto dagli articoli da 226 a 229 del codice e al successivo articolo 356 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;
- nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 94 (requisiti del concessionario), 95 (requisiti del promotore e attività di asseverazione) e 96 (revoca dell'attestazione di qualificazione);
- nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda (appalti di lavori), con esclusione degli articoli 105 (appalti di lavori - contratti a corpo e a misura), 110, comma 3 (disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi), 112 (lavori di manutenzione);
- nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione delle offerte);
- nell'articolo 167 (subappalto);
- nella parte IV, titolo II, capo I (requisiti per la partecipazione), capo II (criteri di selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli articoli 296 (accordo quadro), 307 (risoluzione per reati accertati), 308 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), 309 (inadempimento di contratti di cottimo), 310 (provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto), 311 (obblighi in caso di risoluzione del contratto), 312 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore) e 313 (penali);
- nella parte VI (contenzioso);
- nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 206 del codice e fatta salva l'applicazione del successivo articolo 356 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento.

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 356

Requisiti di qualificazione

1. Tutti gli enti aggiudicatori, quando istituiscono e gestiscono propri sistemi di qualificazione possono richiedere, ove ritenuto opportuno in relazione alla natura, tipologia e caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, requisiti ulteriori rispetto a quelli di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria previsti dagli articoli da 39 a 48 del codice. Tali requisiti ulteriori possono essere richiesti dagli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici anche quando non istituiscono detti sistemi di qualificazione.

2. I requisiti ulteriori di cui al comma 1 sono stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

3. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

4. A titolo esemplificativo, i requisiti ulteriori di cui al comma secondo potranno riguardare:

- a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;
- b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;
- c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
- d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
- e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.

4. In ogni caso, i requisiti ulteriori e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 357

Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni del presente regolamento che rendono attuazione

alle norme primarie richiamate dall'articolo 238, commi da 1 a 6, del codice, ed in particolare le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Art. 358

Organi del procedimento e programmazione

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 281 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 282 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), 283 (il responsabile del procedimento nei procedimenti complessi e nei procedimenti connessi. Acquisti tramite le centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell'articolo 280 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi).

PARTE VI - CONTENZIOSO

Art. 359

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente parte si applicano per i lavori pubblici nei settori ordinari, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari.
2. Le disposizioni della presente parte si applicano altresì, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.

Art. 360

Definizione delle riserve al termine dell'esecuzione del contratto

(art. 32, D.M.LL.PP. n. 145/2000)

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto delle procedure di cui agli articoli 239 e 240 del codice, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 230.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del codice senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 188 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 361

Tempo del giudizio

(art. 33, D.M.LL.PP. n. 145/2000)

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 240, comma 12, del codice, o dal ricevimento della determinazione prevista dall'articolo 360, commi 1 e 2, del presente regolamento oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui all'articolo 360, commi 1 e 2.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Art. 362

Controversie

(art. 34, D.M.LL.PP. n. 145/2000)

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 241 del codice.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 363

Norme transitorie

1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità alle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).
3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.
4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale) e titolo XII (lavori eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli XIII e XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

8. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

9. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari), parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) e parte VI (contenzioso) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SOA rilasciano le attestazioni in conformità a quanto previsto nella parte II, titolo III e dell'allegato A.

11. Per novanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A.

12. L'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 non determina la caducazione degli effetti giuridici degli atti e dei provvedimenti adottati, ai sensi dello stesso decreto, che mantengono validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuno di essi, fatta eccezione per le attestazioni relative alle categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 di cui all'allegato A allo stesso decreto, che cessano di avere validità a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

13. In relazione all'articolo 65, comma 2, le SOA adeguano il capitale sociale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'Autorità. In caso di inadempienza l'Autorità revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 68.

14. In relazione all'articolo 87, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA mediante avalimento si applica a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

15. In relazione all'articolo 89, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.

Art. 364

Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- gli articoli 9, 12, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

Art. 365

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.